

Costituzione di società a responsabilità limitata

Versione 1.0

Documenti relativi alle parti:

PERSONE FISICHE

- Passaporto o carta di identità e codice fiscale delle parti;
- Originale della procura speciale in forma di atto pubblico (ove intervenga un rappresentante volontario, per simmetria della forma);
- Provvedimenti giudiziari di autorizzazione al compimento dell'atto (solo ove intervenga un soggetto giuridicamente incapace);
- Permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari residenti).

PERSONE GIURIDICHE (partecipanti alla costituzione)

- Passaporto o carta di identità e codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto che interviene come tale;
- Libro verbali per produrre estratto della delibera che autorizza il legale rappresentante al compimento dell'atto (salvo ipotesi di amministratore unico);
- Visura camerale (se iscritta al registro imprese);
- Atto costitutivo;
- Statuto aggiornato dell'ente.

Occorre inoltre conoscere:

- Determinazione del capitale sociale con la precisazione che:
 - S.r.l. "ordinarie"** il capitale deve essere di almeno 10.000,00 Euro:
 - Conferimenti in denaro:** l'importo da versare per la liberazione delle azioni sottoscritte è almeno del 25% del valore nominale delle stesse (purché la società non sia unipersonale e i conferimenti avvengano in denaro¹).
 - N.B.** indipendentemente dall'importo², il versamento dovrà essere effettuato **esclusivamente** a mezzo **assegni circolari** a mano dell'amministratore non trasferibili intestati alla costituenda società;
 - Conferimenti in natura:** ove i conferimenti vengano fatti in natura³, le quote sottoscritte dovranno essere liberate integralmente. Il socio conferente deve presentare, al momento del rogito, una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale o società di revisione iscritti in apposito albo - aggiornata a meno di 120 giorni -, da allegarsi all'atto, volta ad attestare che il valore del conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito;
 - Conferimenti di servizi o prestazione d'opera:** ove il conferimento abbia ad oggetto una prestazione di fare genericamente intesa, sarà necessario l'accompagnamento alla stessa di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria (cosiddetta "indemnitas") che garantisca l'effettività del capitale sociale in caso di inadempimento della prestazione;
 - S.r.l. "a capitale ridotto"**⁴ il capitale è compreso fra 1,00 euro e 9.999,00:
I conferimenti potranno avvenire solamente in denaro **esclusivamente** a mezzo **assegni circolari** a mano dell'amministratore non trasferibili intestati alla costituenda società.
- Denominazione della società;
- Sede (città ed indirizzo ex art. 111-ter disposizioni di attuazione);
- Oggetto (attività che verrà svolta dall'impresa);
- Quote di sottoscrizione (percentuale) per ogni socio e ripartizione degli utili;
- Sistema di amministrazione da adottarsi al momento della costituzione;
- Soggetti nominati amministratori;
- Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo (in ogni caso non opponibili ai terzi salvo cosiddetta "exceptio doli");

¹ E' ammessa la previsione di un sovrapprezzo di emissione, che dovrà essere integralmente versato sin dal momento della sottoscrizione.

² Anche per somme inferiori ai 1.000,00 euro.

³ Con conferimento di crediti o beni differenti dal denaro: ove si tratti di immobili si applicheranno le norme di legge previste per i trasferimenti di tale tipologia.

⁴ Principale differenza con le s.r.l. "ordinarie" consiste nella destinazione di almeno 1/5 degli utili netti risultanti da bilancio regolarmente approvato a riserva legale fino a che, la stessa, unitamente al capitale sociale, non raggiungano cumulativamente la somma di 10.000,00 euro.

- Eventuale presenza al rogito di membri dell'organo amministrativo per contestuale accettazione della carica;
- Importo approssimativo delle spese per la costituzione;
- Durata della società.

Per persone fisiche extracomunitarie non residenti: è necessaria l'acquisizione di un codice fiscale all'Agenzia delle Entrate sul presupposto che sussista la condizione di reciprocità;

Per persone giuridiche extracomunitarie non residenti occorrono, oltre all'acquisizione di un codice fiscale all'Agenzia delle Entrate sul presupposto che sussista la condizione di reciprocità:

- Per i paesi di derivazione giuridica anglosassone, il "certificate of incorporation", "certificate of good standing" e "Register of Directors" (che devono essere stati preventivamente apostillati o legalizzati e tradotti);
- Per gli altri paesi, copia conforme della licenza di esercizio (o altro documento equivalente) rilasciata dal pubblico ufficiale locale avente funzione certificativa, dalla quale emergano:
 - a) il nome della società;
 - b) la forma giuridica;
 - c) l'indirizzo ove è ubicata la sede;
 - d) il legale rappresentante;
 - e) il capitale sociale;
 - f) termine di durata.

Detto documento deve essere preventivamente apostillato o legalizzato e tradotto.